

2006

Avv. Michele BRUNETTI  
Patrocinante in Collocazione  
e Magistratura Superiore  
Via F. Rucellai, 26 - Tel. 099/4526120 - Fax  
74100 TARANTO

N. 9382/04 R.G.  
N. 542 sent.  
N. 11551 cron.



COPIA  
ron. 212

Trasferita

TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO		Totale L.
SEZIONE LAVORO		Spese Post.
		Totale L.

Repubblica Italiana

Taranto, il 31 MAR 2006  
n. Il Dirigente

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Luisa ROTOLO, ha pronunciato la seguente

### Sentenza

nella causa per controversia di lavoro promossa da:

, rappr. e dif. dall'avv. M. Brunetti;

- Ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro-tempore;

in persona del

dirigente scolastico pro-tempore;

- Convenuti -

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 25/5/04 conveniva in giudizio i soggetti in epigrafe indicati, deducendo che quale docente a tempo indeterminato nel giugno 2003 aveva fruito di sei giorni di permesso retribuito ai sensi dell'art.21 co.2 Ccnl 4/8/95 per assistere il coniuge ricoverato in ospedale; che, nonostante le richieste di tali permessi fossero adeguatamente documentate, il dirigente scolastico con provvedimento del 21/8/03 n.3859 decretava l'assenza ingiustificata per i sei giorni menzionati. Concludeva chiedendo, previa disapplicazione del provvedimento citato, la condanna del dirigente scolastico all'attribuzione dei sei giorni di permesso retribuito, con le relative conseguenze di legge.

Si costituiva la direzione didattica del Circolo di sede di Talsano, la quale contestava le avverse deduzioni e domande, chiedendone il rigetto. Il Ministero convenuto non si costituiva, nonostante la regolarità della notificazione del ricorso; pertanto, va dichiarato contumace.

Istruito documentalmente la causa, all'odierna udienza sulle conclusioni delle parti il giudice decideva come da separato dispositivo, di cui dava lettura.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

I fatti in contestazione sono avvenuti dal 7 al 14 giugno 2003. Contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto, in tale periodo era in vigore il Ccnl 2002-2005, che ai sensi dell'art.1 co.3 è entrato in vigore il giorno della sottoscrizione (16/5/03).

Il co.2 dell'art.15 di tale contratto dispone che "A domanda del dipendente, inoltre, sono attribuiti nell'anno scolastico tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art.13 co.9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma."

Nel caso in esame la ricorrente per motivi familiari aveva fruito di un giorno di permesso il 7/6/03, di due giorni il 10 e 11/6/03, assenza protratta di altri tre giorni dal 12 al 14/6/03. Il dirigente scolastico dapprima con nota di contestazione dell'8/7/03 rilevava che i permessi retributivi sono concessi dal datore di lavoro, il quale deve valutare preventivamente le esigenze di servizio, per cui il lavoratore deve presentare con "congruo anticipo" l'istanza per la concessione: dappoi con provvedimento del 21/8/03 - rilevando che l'amministrazione non era stata posta in grado, mediante idonea documentazione, di verificare la veridicità delle motivazioni addotte - decretava l'assenza ingiustificata per i sei giorni sopra indicati, i quali, quindi, non sarebbero stati utili ai fini della retribuzione, ai fini pensionistici, previdenziali, di carriera ecc.

Tale tesi non è condivisibile

Che i permessi retribuiti non debbano essere oggetto di concessione da parte del datore lo si rileva innanzitutto dalla norma collettiva sopra riportata, la quale a differenza del precedente art.21 Ccnl 4/8/95 e dell'art.49 let.C Ccnl 26/5/99, usa la parola "attribuiti" anziché "concessi". Con tale modifica è stata eliminata l'apparente contraddizione tra l'uso del verbo "concedere" per i permessi e l'uso del verbo "fruiti" per le ferie, stabilendo che per entrambi gli istituti il datore di lavoro procede alla loro attribuzione. Inoltre, l'art.49 citato prevedeva che i motivi dell'assenza potevano essere documentati anche al rientro. Tale possibilità già escludeva che nella sostanza i permessi di cui si discute fossero oggetto di "concessione" successiva alla valutazione della fondatezza o meno dei motivi.

Infine, i sei giorni di ferie di cui all'art.15 citato vengono fruiti durante il periodo di attività didattica, a differenza delle ferie di cui all'art.13 il cui godimento è sottoposto a dei limiti temporali e di servizio.

Conseguenza di ciò è che il dirigente scolastico non può rifiutare il permesso retribuito o le ferie di cui all'art.15 co.2, neanche nell'ipotesi in cui tali assenze siano incompatibili con le esigenze di servizio.

Quanto alla documentazione ed alle autocertificazioni presentate dalla ricorrente, le stesse appaiono idonee a documentare i motivi dell'urgenza e dell'assenza, trattandosi di assenze determinate dalla necessità di assistere un familiare (coniuge) ricoverato in ospedale ovviamente per motivi di salute.

Infine, dalla memoria difensiva e dalla documentazione allegata emerge che il dirigente scolastico aveva emanato anche un secondo decreto il 16/10/03, con il quale dichiarava ingiustificata l'assenza solo per i giorni dal 10 al 14/6/03, senza, però, annullare il precedente decreto del luglio 2003, impugnato dalla ricorrente. Il provvedimento del 16/10/03 non è stato ricevuto dalla ricorrente per compiuta giacenza all'ufficio postale.

Pertanto, previa disapplicazione dei due decreti citati, il dirigente scolastico del circolo didattico convenuto va condannato ad attribuire alla parte ricorrente tre giorni di permesso retribuito e tre giorni di ferie, entrambi per motivi familiari, relativamente al 7/6/03 e dal 10 al 14/6/03. Essendo il ministero convenuto il soggetto economicamente obbligato nei confronti dei dipendenti, lo stesso va condannato al pagamento delle spese di lite.

### P. Q. M.

condanna il dirigente scolastico dell' . . . . . di Taranto all'attribuzione in favore di . . . . . di tre giorni di permesso retribuito per motivi familiari ed alla fruizione di tre giorni di ferie per motivi familiari, relativamente al periodo dal 7 al 14/6/03; condanna il ministero convenuto al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 800,00, di cui euro 20,00 per spese ed euro 780,00 per diritti ed onorari difensivi.

Taranto, 26/1/06. depositato in cancelleria

Taranto, 20 MAR. 2008

IL CANCELLIERE (C1)  
Raffaello Di Giorgio

Il Giudice del Lavoro  
Dr.ssa L. Rotolo